

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1985

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal che modifica per la seconda volta l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese e relativa alla conclusione del nuovo protocollo che l'accompagna

(85/557/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la Comunità e il Senegal hanno negoziato in conformità dell'articolo 17, secondo comma, dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese ⁽²⁾, modificato dall'accordo firmato il 26 gennaio 1982 ⁽³⁾, per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire negli allegati o nel protocollo di cui all'articolo 9 al termine del secondo biennio di applicazione dell'accordo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, sono stati firmati il 20 novembre 1985 un accordo che modifica l'allegato I dell'accordo sulla pesca suddetto ed un nuovo protocollo;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare l'accordo ed il nuovo protocollo ad esso relativo con effetto al 16 gennaio 1984, per evitare qualsiasi discontinuità nella loro applicazione;

considerando che la conclusione dell'accordo rende senza oggetto la decisione 84/84/CEE ⁽⁴⁾,

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal che modifica per la seconda volta l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, firmato il 15 giugno 1979, nonché il nuovo protocollo che l'accompagna.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alle notifiche previste all'articolo 2 dell'accordo ed all'articolo 5 del protocollo ⁽⁵⁾.

Articolo 3

La decisione 84/84/CEE è abrogata con effetto alla data di applicazione dell'accordo.

Articolo 4

L'accordo ed il nuovo protocollo che l'accompagna sono applicabili a decorrere dal 16 gennaio 1984.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 128.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 49.

⁽⁵⁾ Le date di entrata in vigore dell'accordo nonché del protocollo saranno pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.